

STATUTO

**SGI - SOCIETA DI GESTIONE E
INNOVAZIONE SOC.COOP
IMPRESA SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVEZZANO AQ VIA CRISPI 17

Numero REA: AQ - 124205

Codice fiscale: 01828810661

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Rep. 1.057/768

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una impresa sociale ai sensi del D.lgs 24/3/2006 n. 155 in forma di società Cooperativa denominata: "SGI - SOCIETA' DI GESTIONE E INNOVAZIONE SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L." in forma abbreviata "SGI SOC.COOP. - IMPRESA SOCIALE A R.L.".

La sede della società è posta in Comune di Avezzano.

La Cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Presso la sede sociale si intende eletto, limitatamente al rapporto sociale, il domicilio di ogni socio.

ART. 2 - La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale ed in forma associata, le attività, che ne costituiscono l'oggetto, di cui al successivo articolo 4 al fine di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I ricavi delle suddette attività, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e art. 2 comma 3 del D.lgs 155/2006, devono essere superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvale della prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Per conseguire tali scopi la Cooperativa potrà convenzionarsi con gli Enti locali, con le Regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico e privato, nonchè aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative di lavoro e di servizio, nonchè gruppi cooperativi paritetici.

ART. 4 - La cooperativa ha per oggetto l'assistenza sociale, l'educazione, l'istruzione e la formazione e in particolare:
1. il conseguimento di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni;

2. la promozione e la realizzazione di interventi di orientamento, di formazione e di assistenza all'inserimento

professionale per giovani, disoccupati, donne, lavoratori in mobilità e cassa integrazione guadagni, categorie svantaggiate, c.d. "Utenze Speciali";

3. la promozione, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di interventi di formazione professionale in favore di enti pubblici e non, di aziende, di lavoratori autonomi e di soggetti privati, comprese tutte le attività accessorie, quali servizi di monitoraggio, valutazione e certificazione allievi;

4. la promozione, la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di interventi di formazione per formatori e di interventi di alta formazione;

5. i servizi per il lavoro, nella fattispecie: accesso e informazione, analisi dei casi individuali (profiling), definizione dei progetti individuali di accompagnamento al lavoro e di attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo, azioni di promozione dell'autoimprenditorialità per l'ingresso nel mercato del lavoro, mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro;

6. l'attività di organizzazione di convegni, mostre, seminari e incontri nei settori culturale, formativo ed informativo;

7. l'organizzazione e la gestione di: viaggi di istruzione, itinerari turistici e culturali, stage, pacchetti turistici e culturali di ogni tipo e natura per conto proprio e di terzi;

8. la promozione e l'utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per accelerare i processi di integrazione sociale e lavorativa;

9. la teledidattica, teleformazione, tele assistenza ed il supporto al telelavoro;

10. la promozione, predisposizione e lo svolgimento di progetti di sviluppo nell'ambito dei programmi di azione comunitaria ed internazionale;

11. la realizzazione di attività di animazione, di valorizzazione, di assistenza tecnica alle collettività ed ai proponenti di progetti di sviluppo;

12. l'organizzazione e la gestione di aiuti internazionali, comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per lo sviluppo socio-economico del territorio, nei settori della promozione dei servizi e prodotti locali, delle attività culturali, del turismo, dell'artigianato, della piccola e media impresa, del commercio, della protezione civile e dei servizi sociali zonali alle popolazioni;

13. la promozione e la realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla produzione di nuovi servizi e prodotti anche attraverso forme innovative di processo, promozione e commercializzazione.

ART. 5 - La Cooperativa potrà svolgere altra attività

connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze partecipazioni e quote anche azionarie, sotto qualsiasi forma, in imprese o Società costituite o costituende, italiane o straniere, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare i servizi suindicati ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci e degli Enti cui la Cooperativa aderisce;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso quelli fra essi che siano iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in

proprio, o vi abbiano interessenza diretta o indiretta, imprese identiche od analoghe a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Assemblea ordinaria e ad eccezione dei soci che prendono parte alla costituzione della società, per i quali è già nota la loro qualifica.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggetta alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

ART. 7 - L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinari all'interessato, secondo le modalità e gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

ART. 8 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e titolo di studio, ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o della condizione professionale;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà mai essere inferiore all'ammontare del minimo deliberato dall'assemblea e comunque mai inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria disciplinata nel presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e sarà annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2 del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

Il tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifica dello statuto.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo amministrativo dovrà motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro sessanta giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo sarà tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 9 - I soci sono obbligati:

- 1) a versare le quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- 2) a versare la tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- 3) a versare il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- 4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 10 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 11 - I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o comunque abbiano diritto a pensione ai sensi delle norme previdenziali, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della

Cooperativa.

ART. 12 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè cedute, senza l'autorizzazione dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società dovrà iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali disciplinate nel presente statuto.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 13 - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

ART. 14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo dovrà darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 15 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa

dedotta nel contratto sociale

c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale,

h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali disciplinate nel presente statuto.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione, fatta a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

ART. 16 - I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre alla eventuale rivalutazione nei modi previsti dal presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

ART. 17 - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate, si

matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure previste dal presente statuto.

ART. 18 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini suddetti e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, al fondo di riserva.

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

RISTORNI

ART. 20 - In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la

ripartizione dei ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da:

- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 17;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

ART. 22 - La cooperativa di prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 23 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidata e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 24 - La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale in misura non inferiori al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

ART. 25 - I soci decidono sulle materia riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonchè:

- a) sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

ART. 26 - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli altri aventi diritto con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), o servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

---Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

ART. 27 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le decisioni inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ovvero l'approvazione di regolamenti interni, saranno legittimamente assunte solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART. 28 - Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi. Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne

ricevuto richiesta da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART. 30 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio.

La delega, conferita per iscritto, deve essere conservata fra gli atti sociali.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

ART. 31 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

---Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

---In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere affidata anche a non soci, purchè la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, salvo revoca o dimissioni. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

---Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

---In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

---Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

---I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 32 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

---Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte in adunanza collegiale.

---Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

---La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

---Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

---Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

---Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

---Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

---Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 33 - L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

---In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

---Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un

comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

---Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

---In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

---La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 35 - E' facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nominare:

- o il Collegio Sindacale che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 36,
- o un Revisore che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 37.

La nomina del Collegio Sindacale è invece obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice Civile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 36.

Art. 36 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del Codice Civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la delibera di nomina del Collegio stesso.

Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile; al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio del controllo legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto investito del controllo legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito registro.

E' possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi

presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonché le motivazioni del proprio eventuale dissenso.

Art. 37 - In alternativa al Collegio sindacale, o nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un revisore iscritto nell'apposito registro.

Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

---La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta all'assemblea; spetta all'organo amministrativo curare i relativi adempimenti pubblicitari.

---La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

---Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile.

---Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti:

- a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio dei liquidatori si riunirà, comunque, validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

---Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto

dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

---Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ART. 39 - L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 40 - Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di catanzaro, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) non risolta tramite la conciliazione, come sopra prevista, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere, entro 30 giorni, in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

F.to PARIS GIUSEPPE

CAMPANA SIMONETTA

SIMONA IORIO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO
CONSENTITO AI SENSI DI LEGGE.

Avezzano, 17 dicembre 2014

20 di 20